

CHE COSA CAMBIA

I CONTEGGI

Entro il 16 maggio 2019 il datore di lavoro deve:

- calcolare il premio da anticipare per il 2019 in base alle retribuzioni effettive del 2018 e determinare il conguaglio per l'anno precedente;
- conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione 2018, al netto di eventuali riduzioni contributive.

Scende dal 130 al 110 per mille il tasso massimo applicabile alle lavorazioni pericolose

LA RIDUZIONE DEL PRESUNTO

Il datore di lavoro, che presume di erogare per il 2019 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto per il 2018, deve inviare all'Inail entro il 16 maggio 2019 la comunicazione motivata, con il servizio telematico «Riduzione Presunto». Nella richiesta vanno riportate le retribuzioni riferite alle singole voci di rischio

IL PAGAMENTO

Entro il 16 maggio il datore di lavoro versa il premio di autoliquidazione usando il modello di pagamento unificato F24 o l'F24 EP per gli Enti pubblici. Il versamento può avvenire in un'unica soluzione o in quattro rate trimestrali. Le prime due rate vanno pagate congiuntamente

LA DICHIARAZIONE TELEMATICA

Entro il 16 maggio il datore presenta la dichiarazione telematica delle retribuzioni, compresa l'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate. Sopravvive al taglio delle tariffe la possibilità di chiedere la riduzione del premio artigiani (legge 296/2006). Resta al 18 febbraio 2019 la scadenza dei premi per i lavoratori somministrati relativi al quarto trimestre 2018

LE RIDUZIONI ABOLITE

Per quasi tutti i datori di lavoro è soppresso lo sconto "cuneo" introdotto dalla legge 147/2013 (articolo 1, comma 128) che il Dm Lavoro del 22 ottobre 2018 aveva fissato al 15,24% per il 2019. Eliminato dal 2019 lo sconto edile (articolo 29, comma 2, del Dl 244/1995), che riduceva il premio dell'11,5% (Dm Lavoro del 4 ottobre 2018) e il premio supplementare per la silicosi e l'asbestosi (articolo 153, Dpr 1124/1965)